

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del [...] ¹
e visto il parere del Consiglio federale del [...] ²,
decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 8b (nuovo) 3. Esclusione del diritto di consultazione

¹ L'escusso può chiedere all'ufficio d'esecuzione di non dare provvisoriamente notizia a terzi circa un'esecuzione in corso contro cui ha fatto opposizione.

² In tal caso sarà data notizia a terzi circa la suddetta esecuzione soltanto se al momento della domanda di estratto:

- a. dall'apertura dell'esecuzione e nei sei mesi precedenti almeno altri due creditori hanno aperto esecuzioni presso lo stesso ufficio d'esecuzione;
- b. negli ultimi sei mesi è stata proseguita un'esecuzione contro il debitore; o
- c. negli ultimi sei mesi è stato eseguito un pignoramento contro il debitore.

³ Se un'esecuzione prosegue, è data nuovamente notizia a terzi circa le esecuzioni in corso contro il debitore presso l'ufficio d'esecuzione al momento della prosecuzione.

Art. 73 cpv. 1 e 2

¹ Dopo l'apertura dell'esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l'ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.

² L'invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successi-

¹ FF 2013 ...

² FF 2013 ...

³ RS 281.1

va, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.

Art. 85a cpv. 1

¹ Fintanto che l'esecuzione risulta a terzi dal registro, l'escusso può domandare al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.